




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 30/12/2014

Prot. 300/A/9206/14/108/9/1



221680

OGGETTO: Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2015.

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Per opportuna conoscenza si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2014 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 0000533 del 4 dicembre 2014, concernente le direttive e il calendario per la limitazione della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi per l'anno 2015, di cui si allega il testo.

Si richiamano le novità intervenute rispetto al decreto vigente dell'anno in corso:

- In riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si evidenzia:
 - che l'orario di fine del divieto di circolazione per tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto, e settembre è stato anticipato alle ore 22,00;
 - la riduzione del periodo di divieto per le giornate di sabato (4-11-18-25) del mese di luglio e per le giornate di sabato (22-29) del mese di agosto, con inizio alle ore 08.00 e fine alle ore 16.00;
- All'articolo 2, comma 1, dopo: "*..regolamento CE n. 561/2006*", sono state aggiunte le parole: "*e successive modifiche*";
- All'articolo 2, comma 3, è stato soppresso l'ultimo periodo;
- All'articolo 3, comma 1, *lett. o*), sono state aggiunte, infine, le parole: "*, ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento;*";
- All'articolo 3, comma 1, *lett. r*), dopo: "*..pulcini destinati all'allevamento,*" sono state aggiunte le parole: "*uova da cova con specifica attestazione*";
- All'articolo 3, comma 2, *lett. b*), dopo: "*..dell'impresa intestataria degli stessi,*" sono state aggiunte le parole: "*principale o secondarie, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato,*";
- All'articolo 3 è stato aggiunto, infine, il comma 3, che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, introduce, a titolo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- sperimentale, la deroga al divieto di circolazione per i veicoli carichi impiegati in trasporti combinati (combinato ferroviario e marittimo);
- All'articolo 9, comma 1, le parole: *"dalle ore 18.00 di ogni venerdì"*, sono sostituite dalle seguenti: *"dalle ore 08.00 di ogni sabato"*.

Infine, in riferimento all'articolo 3, comma 1, *lett. q)*, si rappresenta che in caso di trasporto contemporaneo di "NO FOOD" direttamente e strettamente connesso alla somministrazione al pubblico dei cibi confezionati con i beni trasportati congelati o freschi (in ragione di massimo il 10% del totale del carico), non deve considerarsi venuto meno il vincolo dell'esclusività del trasporto.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE